

**MANUTENZIONE TELAI DEGLI AUTOMEZZI EFFEDI FACENTI
PARTE DEL PARCO VEICOLARE DELL'ASIA – NAPOLI**

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO	3
ART. 3 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	4
ART. 4 - FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4
4.1 Procedura di gara.....	4
4.2 Attribuzione dei punteggi	6
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	7
ART. 6 - SOPRALLUOGO AUTOMEZZI.....	9
ART. 7 - CAUZIONI	9
ART. 8 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE	10
ART. 9 - AVVALIMENTO.....	11
ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE - STIPULA DEL CONTRATTO.....	11
ART. 11 - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO	13
11.1 - Responsabili del procedimento	13
11.2 - Responsabile del servizio	13
ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	14
ART. 13 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	14
ART. 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	15
ART. 15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA	15
ART. 16 - REVISIONE PREZZI.....	16
ART. 17 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	16
ART. 18 - PENALITÀ	17
18.1 Mancato raggiungimento della percentuale di disponibilità dei veicoli	17
18.2 Imperfetta esecuzione del Servizio	18
18.3 Ritardo nella consegna dei ricambi.....	18
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	18
ART. 20 - SUBAPPALTO	18
ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO.....	19
21.1 Risoluzione.....	19
21.2 Recesso.....	20
ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	20
ART. 23 - DISPOSIZIONE FINALE	20

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato:

- a. la manutenzione di telai EFFEDDI degli automezzi elencati nell'**Allegato Elenco Automezzi**, in disponibilità dell'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. (d'ora in avanti denominata ASIA), mediante interventi di natura ordinaria e straordinaria di seguito più ampiamente specificate.
- b. La fornitura di ricambi originali, necessari alle attività delle officine interne ASIA.

L'appalto è suddiviso in 3 lotti di uguale valore. Per manutenzione ordinaria si intende l'insieme degli interventi atti a mantenere correntemente l'utilizzabilità degli autoveicoli e tutti quegli interventi di manutenzione programmata prescritti dalle case madri fornitrici necessari a mantenere l'efficienza, a garantire la sicurezza dell'utilizzo e a prevenire guasti e/o anomalie di funzionamento. Per manutenzione straordinaria si intende l'insieme delle riparazioni e revisioni da effettuarsi, quando necessario, con l'integrale sostituzione di parti / complessivi meccanici, elettrici, di carrozzeria, etc. che, all'atto dello smontaggio, dovessero risultare logorati dall'uso e/o non revisionabili per effetto di qualsivoglia avaria.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono comunque disciplinate nelle allegate SPECIFICHE TECNICHE. L'appalto include l'assistenza tecnica nell'arco dell'intera giornata per tutti i giorni feriali in cui è operativo il servizio igiene urbana con disponibilità di automezzi attrezzati per la riparazione e la fornitura di ricambi originali necessari per l'attività di manutenzione ordinaria, straordinaria come disciplinato nell'art. 8 delle SPECIFICHE TECNICHE. Possono essere escluse dal presente appalto tutte le riparazioni che l'ASIA riterrà opportuno effettuare, per esigenze di servizio, con propri mezzi presso le strutture aziendali o le eventuali attività di revisione di complessivi. Per le ristrutturazioni generali di autoveicoli che dovessero richiedere un impegno di spesa superiore a € 3.000,00 oltre IVA, l'ASIA si riserva di procedere attraverso l'esperimento di singole gare.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO

Per ciascun lotto, la durata del contratto è stabilita in 18 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio prevista per il 01/07/2010, o da diversa data stabilita dall'ASIA, che dovrà risultare da un apposito verbale debitamente sottoscritto da un rappresentante dell'ASIA e da un rappresentante dell'Impresa aggiudicataria.

Tale durata è puramente indicativa poiché la reale durata è commisurata all'esaurimento dell'importo di

cui al successivo art. 3. In ogni caso essa non potrà essere superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio. L'inizio del servizio è previsto entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto.

ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto per ciascuno dei 3 lotti è pari a € 250.000,00 oltre IVA come per legge.

L'ASIA si riserva di variare - in aumento o in diminuzione e per ciascun lotto - il valore dell'appalto nei limiti del 20%. Tale variazione non potrà comportare in ogni caso il superamento dei limiti di durata di cui al precedente art.2. L'importo presunto totale a base di gara è pertanto pari a € 900.000,00 oltre IVA come per legge di cui € 750.000,00 per il servizio base e € 150.000,00 per la facoltà di variazione di cui sopra.

ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

4.1 Procedura di gara

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA n. 511 del 23/03/2010 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, per ogni lotto, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/06, all'impresa che avrà conseguito il punteggio massimo, su base 100, secondo gli elementi elencati al punto 4.2.

L'Aggiudicazione avverrà in presenza di almeno due offerte valide per ogni lotto. Ciascun concorrente potrà presentare offerta per tutti i lotti ma potrà aggiudicarsene al massimo due.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al successivo art. 5. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione aggiudicatrice lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno delle buste "A" della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.

Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore

al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni.

Compiuta tale verifica la Commissione aggiudicatrice, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui al successivo art. 5 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà, la graduatoria delle offerte con l'indicazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria. Il punteggio complessivo sarà dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti relativamente agli elementi A1 e A2 come di seguito specificati. La Commissione di gara, per ogni lotto, considererà provvisoriamente aggiudicataria la impresa che avrà conseguito il massimo punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi A1 e A2.

Nel caso in cui una impresa abbia conseguito il massimo punteggio in più lotti, l'ASIA si riserva di aggiudicare all'impresa stessa quel lotto, per il quale la impresa abbia presentato offerta, in cui risulta essere massima la differenza del punteggio totale conseguito rispetto alla seconda classificata. Nel caso in cui tale differenza dovesse risultare uguale in più lotti all'impresa verrà aggiudicato quel lotto in cui risulta essere massima la differenza dei punteggi relativa all'elemento A1. In caso di ulteriore uguale differenza il Presidente della Commissione provvederà ad aggiudicare tramite sorteggio.

Per ogni lotto, in presenza di n. 5 o più offerte valide, la commissione aggiudicatrice provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi fossero più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo.

Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i conseguenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, la commissione aggiudicatrice potrà valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a

tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

4.2 Attribuzione dei punteggi

Le imprese concorrenti dovranno indicare:

- 1) Il ribasso sul listino prezzi ricambi EFFEDI (presentato in sede di offerta).
- 2) Il ribasso sul listino costo manodopera manutenzione (tabella A3 di cui al presente articolo).

Ad ognuno di tali ribassi verrà attribuito un punteggio numerico, per un totale di max 100 punti, secondo il seguente schema:

A1) Ribasso sul listino ricambi EFFEDI _____ max 60 Punti

A2) Ribasso sul costo della manodopera di manutenzione _____ max 40 Punti

A1: PUNTEGGIO RELATIVO AL RIBASSO SU RICAMBI EFFEDI: TOTALE 60 PUNTI

Le aziende partecipanti alla presente procedura dovranno formulare ribassi da applicare sul listino ufficiale EFFEDI, vigente 7 giorni prima della scadenza dell'offerta.

Al ribasso offerto sarà attribuito un punteggio di punti 60 (PM) ed agli altri un punteggio a scalare mediante la seguente formula

$$PI = \frac{PM \times (100 - RI)}{100 - RI}$$

Dove

RM = Massimo ribasso offerto

RI = Ribasso offerto dalla Ditta i-ma

PM = Punteggio assegnato alla Ditta che ha offerto il massimo ribasso

PI = Punteggio assegnato alla Ditta i-ma

A2: PUNTEGGIO RELATIVO AL RIBASSO SU MANUTENZIONE: TOTALE 40 PUNTI

Al massimo ribasso saranno assegnati 40 punti ed agli altri un punteggio a scalare mediante la seguente formula:

$PI = \frac{PM \times (100 - RM)}{100 - RI}$
--

Dove

RM = Massimo ribasso offerto

RI = Ribasso offerto dalla Ditta i-ma

PM = Punteggio assegnato alla Ditta che ha offerto il massimo ribasso

PI = Punteggio assegnato alla Ditta i-ma

Il ribasso indicato al precedente punto A2, sarà applicato ai seguenti costi orari di manutenzione

TABELLA A3

Sede dell'intervento	Costo orario di riferimento per addetto
Officina ditta aggiudicataria	25,00€
Interventi programmati c/o Strutture ASIA mediante furgone omologato officina mobile	27,00€
Interventi spot c/o Strutture ASIA o su strada, mediante furgone omologato officina mobile	30,00€

Per intervento programmato presso strutture ASIA si intende quanto indicato al punto 7 dell'art.2 delle SPECIFICHE TECNICHE; per intervento spot c/o strutture ASIA si intende quanto indicato al punto 2 dell'art.2 delle SPECIFICHE TECNICHE.

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, **un plico**, idoneamente sigillato, recante l'intestazione, completa di indirizzo, telefono, fax e e-mail dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 178/DA/2010 SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELAI AUTOMEZZI EFFEDI – LOTTO/I _____ (indicare quale/i)”**. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto. Il plico dovrà contenere al suo interno almeno tre

buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA "A", BUSTA "B" – lotto ____ (indicare quale), BUSTA "C".

Nel caso di partecipazione a più lotti dovranno essere inserite all'interno del suddetto plico tante buste B per quanti lotti si intende partecipare. La **Busta "A"**, recante la dicitura **"GARA N. 178/DA/2010 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, conterrà:

- a) La documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- b) La documentazione di cui al **punto III.2.2.** del bando di gara;
- c) La documentazione di cui al **punto III.2.3.** del bando di gara;

La **Busta "B"** contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **"GARA N. 178/DA/2010 - OFFERTA ECONOMICA – LOTTO ____ (Indicare quale)"**. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA**.

L'impresa dovrà produrre dichiarazione dei ribassi offerti:

- a) sul listino ufficiale EFFEDI vigente 7 giorni prima della scadenza dell'offerta;
- b) sui prezzi relativi alla tabella COSTO MANODOPERA DI MANUTENZIONE A3 di cui al precedente art. 4.2

N.B.: Il ribasso unico offerto per la manutenzione non potrà essere tale da determinare valori del costo orario inferiori a quello minimo previsto contrattualmente dal CCNL metalmeccanici, dai contratti integrativi territoriali e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultanti da atti ufficiali, salvo eventuali benefici di legge, pena l'esclusione.

Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. **Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.** L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

All'offerta economica andranno allegati gli **elementi costitutivi dell'offerta** per la determinazione del costo del servizio. A tale fine occorrerà compilare tutte le pagine del Modello 2 – offerta economica. Inoltre andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello Unificato "SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA"**. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 le indicazioni dell'impresa concorrente consentiranno una prima verifica della congruità delle offerte presentate.

La **Busta "C"**, recante la dicitura **"GARA N. 178/DA/2010 – OFFERTA TECNICA"**. La busta C dovrà contenere esclusivamente in formato elettronico:

- a) listino ufficiale EFFEDI
- b) tempario EFFEDI

ART. 6 – SOPRALLUOGO AUTOMEZZI

Le imprese partecipanti alla gara sono obbligate, prima della presentazione dell'offerta, a prendere visione degli automezzi oggetto della presente gara e dei luoghi oggetto degli eventuali interventi manutentivi e di consegna/ritiro degli automezzi, anche ai fini di una ricognizione sullo stato dei luoghi per le opportune misure e valutazioni in materia di sicurezza lavoro, previo appuntamento con il Responsabile della Manutenzione, sig. Luigi Di Mauro cellulare n.348/3654261, dell'ASIA che rilascerà attestato di avvenuto sopralluogo.

ART. 7 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara per ciascun lotto. **Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti".**

In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, **congiuntamente**, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla **sola impresa mandataria**, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatrici sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato

irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria.

La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

ART. 8 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, a pena di esclusione dell'ATI, l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b, e c), nonché III.2.2 lett. b) del bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2. lett. a) e il requisito di cui al punto III.2.3 lett. a) del bando di gara, dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso e almeno nella misura del 60% dalla mandataria e non meno del 20% dalle mandanti; i requisiti di cui al punto III.2.3 lettere b), c), d), e), f), g) del bando di gara, dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. La “cauzione provvisoria” dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 7. Il sopralluogo di cui al precedente art. 6 dovrà essere effettuato almeno dall'impresa mandataria. Tutte le imprese componenti l'ATI dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale - dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.

ART. 9 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 7 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 15 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa - o eventuale appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 17 del presente CSA;
- c) Elenco del personale che verrà impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto del presente CSA;
- d) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- e) Documentazione comprovante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare:
 - Certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell'assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;

- certificato **CCIAA** con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98 in originale o copia conforme di data non anteriore a 6 mesi;
 - Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio degli inviti;
 - (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
 - **certificato** di ottemperanza alla L. 68/99, rilasciato dalla Provincia;
 - **certificazione** dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt. 31 e 32 DPR 313/02) resa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente attestante l'assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- f) Le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui all'art. 2 lett. I) del Protocollo di Legalità. La mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle penali di cui al citato Protocollo di Legalità;
- g) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di

scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara. Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti o di quelle ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- d) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

l'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

ART. 11 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO

11.1 – Responsabili del procedimento

I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 sono:

1. per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto, il funzionario indicato al punto VI.3) del Bando di Gara
2. per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata l'Ing. A. Amitrano.

11.2 – Responsabile del servizio

Il Responsabile del Servizio (RS) per conto di ASIA è il Responsabile del Servizio Manutenzione Automezzi Sig. L. Di Mauro. In particolare al RS come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto. Il RS avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 12. Al RS è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RS, in particolare, potrà comminare eventuali penali come previsto al successivo art. 18.

ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'impresa aggiudicataria nei rapporti con l'ASIA. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile del servizio è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile dell'esecuzione del contratto e/o dal Responsabile del Servizio.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà:

- a) Dotare l'officina di almeno due linee telefoniche – di cui una da adibire a servizio fax, nonché di due telefoni mobili tutti operanti 24 ore su 24, nonché di indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata (PEC) del quale si impegna a garantire costantemente la perfetta efficienza;
- b) Trasmettere mensilmente all'ASIA la documentazione di cui all'art. 15 relativamente al personale;
- c) Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché di condizioni del lavoro e rispetto del CCNL;
- d) Provvedere a mantenere telai di automezzi anche diversi da quelli indicati nell'**Allegato Elenco Automezzi**, su richiesta dell'ASIA.
- e) Provvedere al lavaggio gratuito di ogni automezzo o parte di esso qualora ciò fosse propedeutico e necessario alla riparazione;
- f) In caso di avaria su strada, tale da non consentire il trasporto dell'autoveicolo, intervenire entro due ore dalla chiamata che potrà avvenire nella fascia 8.00 – 17.00;
- g) Stipulare apposita polizza assicurativa per rischi legati all'esecuzione dell'appalto di cui all'art.17 del presente capitolato speciale;

- h) a norma del D. Lgs. 81/08, fornire a ciascun dipendente, ed assicurarne l'utilizzo, un cartellino con le caratteristiche indicate nella Legge stessa.

ART. 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà rispettare quanto indicato nelle Allegate SPECIFICHE TECNICHE. Si precisa che gli automezzi oggetto della presente gara dovranno, su richiesta dell'ASIA, essere ritirati e riconsegnati, mediante apposite targhe prova, a cura e spese della impresa aggiudicataria, previo accordo con il Responsabile Manutenzione Automezzi dell'ASIA e con le modalità previste nelle SPECIFICHE TECNICHE.

ART. 15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

I pagamenti saranno effettuati all'impresa appaltatrice a 60 giorni, fine mese, dietro presentazione di fattura, emessa per ciascuna singola riparazione da emettersi con cadenza mensile.

La impresa appaltatrice, su richiesta dell'ASIA, dovrà allegare copia del DDT o fattura o altro valido documento fiscale rilasciato dal fornitore dei ricambi originali EFFEDI utilizzati per la specifica riparazione. Le minuterie varie non dovranno essere fatturate. Per quanto riguarda ciascun ricambio, la fattura dovrà riportare la referencia del listino EFFEDI in modo da consentire il controllo contabile dei prezzi. L'ammontare di ciascun intervento verrà fatturato sulla base dei preventivi approvati dal Responsabile del Servizio dell'ASIA o dai consuntivi successivi all'effettuazione di interventi "standard", come più ampiamente descritto nelle SPECIFICHE TECNICHE.

Il pagamento è inoltre subordinato alla presentazione, da parte dell'impresa appaltatrice, dei seguenti documenti:

- a) copia autentica del mod. DM/10 riferito al mese oggetto del servizio di cui al presente capitolato;
- b) copia autentica del mod. F 24 o altra documentazione da cui risulti l'avvenuto pagamento, riferito al mese oggetto del servizio di cui al presente capitolato, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

c) **documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL.**

I pagamenti verranno effettuati, **al netto** delle eventuali penali, **esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui all'art. 2 lett. h) del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli intestato all'impresa.**

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 7 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

ART. 16 - REVISIONE PREZZI

Nell'ipotesi in cui la stipula del contratto dovesse intervenire, per cause non imputabili alla impresa aggiudicataria, oltre i 180 giorni dalla presentazione dell'offerta si procederà ad un adeguamento dei prezzi secondo le seguenti modalità:

- a) per la manutenzione si ricorrerà all'indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali pubblicato dall'ISTAT;
- b) per il listino ricambi si applicherà il listino vigente al momento della stipula del contratto

In ogni caso a partire dal 13° mese dalla stipula del contratto l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi della manutenzione ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali* pubblicato dall'ISTAT. Per il listino ricambi si applicherà il listino ufficiale, vigente al 13° mese.

ART. 17 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente

responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda appaltatrice/aggiudicataria. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ART. 18 – PENALITÀ

Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che si prevede possano produrre ritardi nell'espletamento dei lavori, l'impresa aggiudicataria, pena decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata all'ASIA che, previo accertamenti del caso, concorderà con l'impresa eventuali proroghe. Eventuali proroghe all'intervento avranno il solo scopo di esonerare l'impresa dalle penalità di cui al presente articolo, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura. Le penali che l'ASIA applicherà per le disfunzioni relative alle prestazioni oggetto del presente CSA sono le seguenti:

18.1 Mancato raggiungimento della percentuale di disponibilità dei veicoli

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non dovesse rispettare quanto previsto al punto 2 dell'art. 7 delle SPECIFICHE TECNICHE e tale violazione dovesse determinare la mancata disponibilità giornaliera di almeno il 80% degli automezzi, verrà comminata una penale pari a 100,00 € /giorno per ogni punto percentuale, per i primi 15 giorni consecutivi di calendario; a partire dal 16° giorno l'ASIA si riserva di risolvere il contratto ipso iure ai sensi dell'art. 1456 c.c. e secondo le modalità di cui al successivo art. 21.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non dovesse rispettare quanto previsto al punto 1 dell'art. 7 delle SPECIFICHE TECNICHE e tale violazione dovesse protrarsi per più di 2 mesi consecutivi l'ASIA si riserva di risolvere il contratto ipso iure ai sensi dell'art. 1456 c.c. e secondo le modalità di cui al successivo art. 21.

18.2 Imperfetta esecuzione del Servizio

Come più ampiamente descritto nelle SPECIFICHE TECNICHE allegate al presente CSA, nel caso in cui l'automezzo non dovesse superare il collaudo l'impresa aggiudicataria è obbligata a eseguire nuovamente la riparazione dell'automezzo medesimo. In tal caso l'automezzo risulterà come non consegnato. Nel caso in cui il collaudo non dovesse essere nuovamente superato l'ASIA si riserva di far eseguire la manutenzione da terzi, con addebito delle spese alla impresa inadempiente.

18.3 Ritardo nella consegna dei ricambi

In caso di ritardo rispetto ai termini massimi di consegna dei ricambi indicati nelle SPECIFICHE TECNICHE allegate al presente CSA, saranno applicate a carico dell'impresa aggiudicataria le seguenti penalità:

- a) dal 1° a 7° giorno di calendario di ritardo dal termine prima definito l'1% /giorno dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata;
- b) dal 8° al 15° giorno di calendario di ritardo dal termine prima definito il 2% /giorno dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata;

Si considerano non consegnate quelle parti di fornitura che, in sede di collaudo, siano risultate affette da anomalie che ne riducano o impediscano l'uso.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21.1 del presente CSA.

ART. 20 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO

21.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la **mancata assunzione del servizio** alla data stabilita dall'ASIA;
- b) venga accertato l'utilizzo non autorizzato di ricambi EFFEDI non originali o di primo impianto e/o usati;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- d) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- e) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- f) si verifichi la **sospensione ingiustificata del servizio** per più di 48 ore;
- g) nell'ipotesi di cui al precedente art. 18
- h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- i) nelle ipotesi di cui al nuovo protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli;
- j) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- k) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione, anche mediante semplice nota scritta, all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà

provvedere ad appaltare la fornitura di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. i) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

21.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART. 23 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.